

XVII CONGRESSO CGIL – Emendamento e Proposta di modifica a Azione
3 – Pensioni rigo 58

13) Riaffermare che qualsiasi intervento sui trattamenti previdenziali può essere effettuato, in tutti i suoi aspetti, solo nel rispetto dello stato di diritto e dei fondamentali principi della Costituzione di generalità, capacità contributiva e di progressività.

Con recente sentenza la Corte Costituzionale ha infatti riaffermato che i cosiddetti “interventi di solidarietà determina(no) un giudizio di irragionevolezza e di arbitrarietà” avendo essi “certamente natura tributaria”; che il trattamento pensionistico “ha natura di retribuzione differita”, “che un maggiore prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con evidenza discriminatorio” e che “se il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza e di solidarietà economica” il risultato di bilancio sarebbe stato più favorevole.

FAVOREVOLI 40

CONTRARI 0

ASTENUTI 2